

## **Liquidazione della quota del socio uscente – Cass. n. 26501/2022**

Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Liquidazione della quota del socio uscente - Partecipazione agli utili e alle perdite inerenti ad "operazioni in corso" ex art. 2289, comma 3 c.c. - Riferibilità a sopravvenienze attive e passive già esistenti - Occupazione abusiva di un terreno della società astrattamente idonea a far sorgere un credito indennitario - Riconducibilità al concetto di "operazioni in corso" - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione della quota del socio receduto da società di persone, l'art. 2289, comma 3, c.c., nel porre a favore ed a carico di detto socio, rispettivamente, gli utili e le perdite inerenti ad "operazioni in corso" alla data del recesso, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data. Esso, pertanto, non è applicabile alla situazione di fatto rappresentata dall'occupazione di un terreno di proprietà della società da parte di una porzione di fabbricato appartenente ai soci di essa, situazione che solo astrattamente è idonea a far sorgere un credito indennitario in capo all'ente, ma che non costituisce all'attualità una componente attiva.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26501 del 08/09/2022 (Rv. 665540 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2289

**Corte**

**Cassazione**

**26501**

**2022**